

## **TI\_GERICHTE 52.1998.124 vom 14. Juli 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-07-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1998.124](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.124)

FR: TI\_GERICHTE 52.1998.124 du 14 juillet 1998

IT: TI\_GERICHTE 52.1998.124 del 14 luglio 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

giugno 1997, precisando anzi che a quest'ultima data, dopo avere richiesto un periodo di assenza dalla Svizzera di due anni, "ha ritenuto opportuno ritornare in Italia e attendere la risposta". Le numerose incongruenze che emergono dagli atti sono indiziarie della pretestuosità delle allegazioni ricorsuali di \_\_\_\_\_, al limite del temerario. Certo è che egli non ha mai dato prova durante il periodo di assenza, quand'anche interrotta da brevi soggiorni, di mantenere il suo centro di interessi in Svizzera, nel senso richiesto dalla giurisprudenza citata in precedenza. Sembra invece che il mantenere il domicilio nel nostro paese rappresenti per lui piuttosto una soluzione di comodo. Tant'è che in data 2 ottobre 1997 scriveva all'Ufficio regionale degli stranieri che il suo rientro, dopo che la sua richiesta di assenza dalla Svizzera era stata respinta con decisione 1. luglio 1997 era motivato "per la causa del mantenimento del permesso di domicilio". Nemmeno è certa la data esatta del rientro del ricorrente in Svizzera, stante almeno la documentazione agli atti. In ogni caso essa si situa non prima del mese di agosto 1997, quindi quando il termine semestrale stabilito dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS era ampiamente decorso. Stando anzi alle dichiarazioni del ricorrente egli sarebbe rientrato il 21 agosto 1997 o, forse anche dopo, come ha avuto modo di notificare per iscritto all'Ufficio circondariale di tassazione "per rimanervi solo dal 2 ottobre", atteso che in precedenza il recapito presso \_\_\_\_\_, era "utilizzato solo per abitare saltuariamente (2 o 3 giorni)". 3.3. Le altre argomentazioni proposte dal ricorrente, segnatamente il mantenimento di un solido rapporto con la figlia in Svizzera (tutto da dimostrare), l'impegno ad accudire \_\_\_\_\_, nonché l'intenzione di intraprendere un'attività lavorativa, non possono essere prese in considerazione, ritenuta la chiara lettera dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS che non ammette eccezioni alla perdita del permesso di domicilio in caso di permanenza all'estero per più di sei mesi. Nemmeno sono rilevanti i motivi, a suo dire di natura personale e congiunturale, che hanno indotto \_\_\_\_\_ a ritornare a \_\_\_\_\_. 4. Il ricorso deve quindi essere respinto. Al ricorrente è pure fissato un termine per lasciare il nostro paese. Tasse e spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS; 100 lett. b) cifra 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 43, 60, 61, 65 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza a \_\_\_\_\_ è fatto ordine di lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 agosto 1998 notificandone la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente. 3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.